



Roma, 25 settembre 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 15

Oggetto: Circolare INPS n. 127 del 22 settembre 2025 – Lavoro sportivo – Misure previdenziali

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 28-2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 28 – 2025

Oggetto: Circolare INPS n. 127 del 22 settembre 2025 – Lavoro sportivo – Misure previdenziali

L'INPS ha emanato, in data 22 settembre 2025, la Circolare n. 127, avente per oggetto misure previdenziali di cui al D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, in merito al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ai fini della tutela previdenziale-Trattamento pensionistico a carico del Fondo Pensioni dei Lavoratori Sportivi.

Con il punto 2 della Circolare, l'INPS rileva che, a decorrere dal 1° luglio 2023, il Fondo Pensioni Sportivi Professionisti, gestito dallo stesso INPS, assume la denominazione di Fondo Pensioni dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del D. Lgs. n. 166/1997.

Nell'area del dilettantismo, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cococo) o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Dopo aver esaminato le varie figure di lavoratori sportivi previste dal citato D. Lgs. n. 36/2021, al punto 11 della Circolare vengono esaminati i redditi da lavoro sportivo dilettantistico e la loro rilevanza.

L'art. 25 del D. Lgs. n. 36, disciplina il rapporto di lavoro sportivo indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui questo si svolge. Pertanto, nei casi in cui l'attività resa dal lavoratore sportivo sia **a titolo oneroso**, la medesima, in base alla forma contrattuale attraverso la quale è svolta, deve essere ricondotta alle fattispecie tipiche del rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa.

Pertanto, continua l'INPS, l'art. 28 del citato D. Lgs. n. 36, ha introdotto una presunzione di lavoro autonomo nel settore dilettantistico "*nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa*", al ricorrere di alcuni requisiti nei confronti del medesimo committente, ferma restando la possibilità di instaurare, nell'ambito dei settori dilettantistici, rapporti di lavoro subordinato o rapporti di lavoro autonomo diversi dalle *cococo*.

Dal 1° luglio 2023, quindi, si applicano, anche nel settore del dilettantismo, le disposizioni innovative in materia di lavoro sportivo contenute nel Capo I, Titolo V del D. Lgs. n. 36/2021.

Il successivo **punto 11.1** della Circolare tratta **della incumulabilità delle pensioni con i redditi di lavoro**.

Qualora il lavoratore sportivo sia pensionato, si applica, ove previsto, il divieto di cumulo della pensione con i redditi di lavoro svolto anche all'estero.

Con riferimento ai redditi derivanti dai contratti di *cococo*, l'INPS chiarisce che, indipendentemente dall'importo, i medesimi comportano il regime di **incumulabilità della pensione**, ove prevista. Ciò nella considerazione che il contratto di *cococo* è una delle tipologie interessate dal D. Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.

Viene, altresì, precisato che il contratto di *cococo* non è assimilabile al contratto stipulato per lavoro autonomo occasionale. In particolare, precisa l'INPS, **il divieto di cumulo opera, sulla base di specifiche disposizioni, nei confronti di titolari di:**

- a)-pensioni o assegni di invalidità; pensioni di privilegio; pensioni a seguito di dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione Pubblica;
- b)-pensioni anticipate lavoratori precoci (art.1, commi da 199 a 205 della L. 11 dicembre 2016, n. 232);
- c)-pensioni "quota 100" di cui all'art. 14 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;
- d)-pensione anticipata con 64 anni di età anagrafica e 38 di anni di anzianità contributiva di cui all'art. 14 del citato D. L. n.4/2019;

e)-pensione anticipata flessibile di cui all'art. 14.1 del citato Decreto n. 4/2019, introdotto dall'art. 1, commi 283 e 284, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'art. 1, comma 139 della L. n. 213/2023 e dall'art. 1, comma 174 della L. n. 207/2024;

f)-pensione anticipata di cui all'art. 24, comma 11, del D. L. n. 201/2011.

In riferimento alle pensioni di cui alle lettere c), d), e), f), è prevista una deroga all'incumulabilità in presenza di redditi di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Considerato che dal 1° luglio 2023 i compensi percepiti da lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo **non** sono più fiscalmente inquadrati come redditi diversi, ma come redditi di lavoro dipendente o assimilato o come lavoro autonomo, ne deriva che, salvo i casi di lavoro autonomo occasionale, lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica determina la decadenza del beneficio. Al fine di valutare l'eventuale riconducibilità dell'attività di lavoro sportivo dilettantistico nell'ambito di lavoro autonomo occasionale, è necessario, afferma l'INPS, che le Strutture territoriali dell'INPS medesimo analizzino il contratto di lavoro.

Al punto **11.3** della Circolare, è trattata la **norma transitoria**.

L'art. 51, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 36/2021, dispone che per i lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo, che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo dei 15.000,00 euro.

L'art. 35, comma 8-quater, del medesimo Decreto prevede che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato nell'art. 51 e inquadrati ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m), primo periodo, TUIR, **non si dà luogo a recupero contributivo**.

Pertanto, per i compensi di importo complessivo non superiore a 15.000,00 euro, derivanti dalle attività svolte nel settore sportivo dilettantistico, dai titolari delle prestazioni, **non si dà luogo al recupero per incumulabilità o incompatibilità delle prestazioni medesime relativamente all'anno 2023**.

Il predetto criterio, osserva l'INPS, muovendo dal principio di armonizzazione delle disposizioni fiscali e previdenziali (cfr. il D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314), si fonda sulla considerazione che dal 1° luglio 2023 si applicano, anche al settore del dilettantismo, le disposizioni in materia di lavoro sportivo contenute nel Capo I del Titolo V del D. Lgs. n. 36/2021, e che l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di 15.000,00 euro.

Tale principio si applica anche nei casi di attività iniziate prima del 1° luglio 2023 anche se successivamente prorogate o rinnovate entro l'anno 2023, purchè non vi sia, in ogni caso, soluzione di continuità.

In particolare, afferma l'INPS, per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico i compensi suddetti, opportunamente documentati, percepiti esclusivamente nel periodo d'imposta 2023, non sono rilevanti ai fini della incumulabilità e delle incompatibilità delle prestazioni esaminate in precedenza con i redditi di lavoro, in quanto sono considerati redditi diversi (cfr. l'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR), purchè siano stati erogati dal CONI, dalla Società Sport e Salute S.p.A., dalle FSN, dagli EPS e da qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi il compenso stesso sia riconosciuto nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

La disposizione, peraltro, si applica anche ai rapporti di cococo di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Infine, conclude l'INPS, per accertare la sussistenza delle finalità dilettantistiche delle ASD, le Strutture territoriali devono verificare l'iscrizione nel RNASD presso il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D. Lgs. n. 36/2021.